



OGGETTO: SP 4 "PEDEGUARDA". DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO PER POSA CONDOTTE FOGNATURA NERA LUNGO LA MEDESIMA SP, DAL KM 8+890 AL KM 9+114 CIRCA, IN COMUNE DI FOLLINA.

ORDINANZA**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ**

Vista la nota di GECOMA S.r.l. di Farra di Soligo (TV) del 09/04/2025, assunta al protocollo provinciale al n. 20264 in data 10/04/2025, intesa a ottenere una regolamentazione del traffico, mediante semafori e/o movieri, per eseguire i lavori di posa condotte della fognatura nera lungo un tratto extra urbano della SP 4 "Di Pedeguarda", dal km 8+890 al km 9+114 circa, in Comune di Follina;

Visto la concessione all'esecuzione delle opere, n. 72007 del 19/12/2024 - pratica n. 00002/20241217/21617/22894, rilasciata da questa Amministrazione;

Ritenuto opportuno accogliere tale richiesta al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, autorizzando l'uso di semafori e/o movieri;

Attestata la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli art. 5 e 6 del vigente Codice della Strada, oltre a quanto stabilito dal Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo" che fissa nuove disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade) e dal Decreto Interministeriale del 22/01/2019;

ORDINA

l'istituzione di un senso unico alternato, regolato da movieri e/o semafori, con limitazione della velocità a 50km/h e 30km/h (in luogo dei limiti presenti sulle tavole 65-66 del D.M.10/07/02), nonché il divieto di sorpasso a tutti gli autoveicoli lungo la SP 4 "Pedeguarda", dal km 8+890 circa al km 9+114 circa, in Comune di Follina, per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Tale disposizione sarà in vigore dal giorno 28/04/2025 al giorno 10/05/2025, dalle ore 8:15 alle ore 18:30, esclusi sabato e giorni festivi.

Si impone quanto segue:

- l'utilizzo della sequenza di segnali stradali previsti negli schemi segnaletici e di cantiere codificati dalle tavole 66 (semafori) e 65 (movieri), del D.M. 10/07/02 (con modifica dei limiti di velocità come sopra riportato);
- nel caso si formino code di veicoli superiori a 100 metri, si impone l'utilizzo di movieri e il semaforo deve essere posto in lampeggio fino allo smaltimento delle code;
- durante i cicli del semaforo, l'attesa del rosso non dovrà superare i due minuti;
- l'estesa del cantiere regolato con semaforo non dovrà essere superiore a 100 metri e nel caso vi sia compresa una intersezione con altra viabilità, questa deve essere obbligatoriamente regolata con apposito numero di movieri;
- a meno di 100 metri da rotonde, si impone l'uso esclusivo di movieri;
- la segnaletica, che evidenzia e regola il senso unico alternato, dovrà essere esposta esclusivamente durante l'esecuzione dei lavori in presenza del personale dell'impresa;
- nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona del cantiere;
- i lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente sullo stesso lato della strada, non devono essere presenti cantieri su entrambi i lati della strada;
- il cantiere in caso di scarsa visibilità deve essere opportunamente illuminato e segnalato;
- l'oscuramento di tutta la segnaletica in contrasto col presente provvedimento.

Si precisa altresì che:

- la ditta appaltatrice delle opere dovrà provvedere a proteggere e segnalare adeguatamente i tratti dove si eseguono le lavorazioni, ed eliminare tutte le insidie che costituiscono pericolo per gli utenti;
- si declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali che saranno installati e mantenuti efficienti a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, con particolare attenzione in caso di scarsa visibilità dei medesimi, ed è resa nota altresì mediante pubblicazione all'Albo della Provincia di Treviso e del Comune di Follina.

Il personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del vigente codice della strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con le modalità di cui alla vigente normativa.

IL FIRMATARIO**Dott. RAPICAVOLI CARLO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Settore: Viabilità - U.O. Patrimonio Stradale
Dirigente: Dott. Antonio Pavan
Responsabile del Procedimento: Geom. Federico Fuser
Responsabile dell'istruttoria - Ufficio Qualità Patrimonio Stradale: Geom. STORTO LUCA
Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso - P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265
Tel. +39 0422 6565 - manutenzionestrade@provincia.treviso.it
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it - www.provincia.treviso.it

Avvertenza

Per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata:

- la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93;
- il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.